

Introduzione

SOMMARIO: 1. Oggetto, metodo e finalità della ricerca (p. 1). - 2. Ambito geografico e cronologico (p. 8). - 3. Problemi terminologici (p. 10).

1. Il tema dei diritti collettivi, o ‘usi civici’ secondo la terminologia corrente, soprattutto dalla fine dell’Ottocento ha attirato l’attenzione di molti studiosi di storia giuridica che non hanno mancato di cogliere il peculiare interesse di questi istituti, ‘reliquie’,¹ sì, di un mondo rurale antichissimo, di un’Europa ancora ignara delle meraviglie e delle sventure delle civiltà avanzate, ma anche espressione di una cultura giuridica che ha vissuto per secoli in disparte, quasi in silenzio, accanto a quella romanistica ufficiale, testimoniando una volta di più il carattere poliedrico, talora insospettabilmente complesso, del nostro Medioevo (e di conseguenza dei secoli XVI-XVIII, ancora per molti aspetti legati al vecchio ordine).

Il nostro è dunque un argomento carico di suggestioni, generoso di implicazioni e di collegamenti con alcune delle grandi questioni di fondo che affaticano la storiografia moderna. Al tempo stesso è un argomento intricato, perché imprescindibilmente legato a problemi storico-giuridici come quelli attinenti alla sistematica medievale dei diritti reali, alle forme istituzionali del mondo rurale, alla cittadinanza, alla prassi processuale locale, al rapporto tra le varie fonti del diritto che si integravano nel sistema del diritto comune. Problemi, questi, spesso insofferenti a risposte generali e bisognosi invece di analisi limitate ad ambiti circoscritti, sia nello spazio che nel tempo. È in queste peculiarità della nostra materia, forse, ben più che nella

¹ È noto come questo termine fu usato da Giacomo Venezian per intitolare una sua ricca prolusione camerinese del 20 novembre 1887. Cfr. G. VENEZIAN, *Reliquie della proprietà collettiva in Italia*, in *Opere giuridiche*, II: *Studi sui diritti reali e sulle trascrizioni, le successioni, la famiglia*, Roma 1920, pp. 1-32.

carenza di studi,² che si possono anche cercare spiegazioni al fatto, certo notevole, che su ogni singola questione siano state avanzate ipotesi divergenti: dal tema delle origini a quello della stessa natura giuridica, dalla questione del fondamento a quelle della titolarità, della disponibilità e della imprescrittibilità, fino al merito delle varie scelte moderne di politica legislativa.

Si deve inoltre considerare che non si tratta di difficoltà proprie della dottrina e della storiografia contemporanee, perché, in questa materia, già i giuristi medievali e di Età moderna si mostrarono spesso incerti, talora adoperando espressioni prive di quella precisione che dovrebbe connotare il linguaggio giuridico. Era l'imbarazzo, l'insicurezza di trovarsi in una terra di confine, ai margini del familiare 'giardino' concettuale romanistico? È probabile che molta della confusione che dobbiamo constatare in tema di usi civici abbia origine proprio dal fatto che essi, avendo attraversato per intero la storia della nostra civiltà, racchiudono elementi propri di culture e mondi diversi, che in differenti modi si sono combinati nelle varie epoche ed aree geografiche.

Come sembra ritenere la più recente storiografia, almeno due errori sono stati frequentemente commessi nell'accostarsi al tema dei diritti collettivi: il primo è l'aver interpretato situazioni del passato alla luce delle categorie e dei concetti attuali;³ il secondo è l'aver voluto adattare a tutti i casi una ricostruzione generale onnicomprensiva, non riconoscendo che il collettivismo agrario, se pur presenta certi caratteri omogenei, si diversifica geograficamente in relazione ad una pluralità di fattori (storico-politici, economici, ambientali etc.). Il fenomeno, come ha scritto Guido Cervati, ha «un vario sviluppo storico che, prima di giungere a qualificazioni attuali, va studiato senza pretese di costanti generalizzazioni, prendendo le mosse da ricerche locali».⁴

² In realtà, come già osservava il Roberti, «pochi argomenti possono vantare una così larga bibliografia» (M. ROBERTI, *Svolgimento storico del diritto privato in Italia*, II: *Proprietà, possesso e diritti sui beni altrui*, Padova 1935, p. 113).

³ Un errore, quello della retrospezione fuorviante di caratteri del presente, di cui, per inciso, non sono certamente stati vittime soltanto i diritti collettivi.

⁴ G. CERVATI, *Profili storico giuridici dei demani collettivi e degli usi civici*, in *Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa*. Contributi al Simposio internazionale di Pieve di Cadore (15-16 settembre 1986) coordinati da G. C. DE MARTIN, Padova 1990, p. 35. Enrico Genta recentemente osservava che «analizzando gli usi civici, e cercando di farlo correttamente, non pare possibile rinunciare ad una sorta di empirismo metodologico» (E. GENTA, *Origine ed evoluzione delle proprietà collettive gravate da diritti di uso civico*, in *Il sistema informativo degli usi civici*. Atti del Convegno omonimo del 15-10-1992, Torino 1993, p. 29).

L'ampiezza e l'importanza storica del tema non hanno bisogno di essere illustrate, perché sarà tutto il prosieguo del nostro discorso a darne un'idea per la Toscana senese. Intanto basti anticipare come da tempi remoti il contenuto degli usi civici avesse riguardato l'approvvigionamento, da parte dei membri di Comunità, di certi prodotti del suolo o l'usufruire di certe utilità in beni appartenenti a privati o alla Comunità stessa: si aveva il diritto di poter pascolare il bestiame (*ius pascendi*), di raccogliere legna, erba, ghiande, funghi ed altri frutti spontanei del bosco (*ius lignandi, glandendi*, etc.), il diritto di poter prendere acqua (*ius aquandi*), di seminare (*ius serendi*), di cacciare (*ius venandi*), di pescare (*ius piscandi*) e così via. L'evoluzione istituzionale e sociale in senso comunale, non fece scomparire, ma soltanto ridusse gli assetti collettivisti, proseguendo forse una tendenza già presente in età feudale. Così gli usi civici, caratteristici di una agricoltura non intensiva, tesero a ridursi o a scomparire nelle zone più prossime ai maggiori centri urbani, dove spesso i cittadini acquistavano poderi e terre da far lavorare ai mezzadri (tale fenomeno è particolarmente evidente in Toscana). Il discorso è però diverso per le zone montane e per quelle più distanti dall'orbita cittadina, in cui sembra che una proprietà fondiaria piena continuò a costituire per tutta l'Età Moderna più l'eccezione che la regola. Tale forma dominativa qui si limitò infatti alle terre interessate da colture pregiate, debitamente recinte e fatte *bandire* dalla pubblica autorità. La dottrina, la legislazione centrale e locale, la giurisprudenza non furono, specie negli ultimi tempi dell'*Ancien Régime*, certo univocamente favorevoli a questo stato di cose,⁵ ma molti insigni giuristi (come, a fine Seicento, Giovanni Battista De Luca⁶ ed il toscano Giovanni Bonaventura Neri Badia⁷) accoglievano ancora senza riserve i principi

⁵ Ad esempio, Luca Mannori ha evidenziato, per il Granducato di Toscana, l'esistenza di contrastanti filoni giurisprudenziali, talvolta favorevoli, talvolta contrari ai diritti collettivi. Cfr. L. MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (secc. XVI-XVIII)*, Milano 1994 (Biblioteca per la storia del pensiero giuridico moderno, 45), pp. 223-234. Occorre comunque tenere presente che su questi aspetti la ricerca è ad uno stadio iniziale.

⁶ Nel suo celebre *Theatrum* il De Luca si discosta in questa materia dall'orientamento della Rota romana, per prendere una posizione più favorevole ai diritti dei 'comunisti', cfr. *infra*, pp. 47-49. Sulla figura e l'opera del notissimo Cardinale giurista, si veda A. MAZZACANE, s.v. *De Luca, G. B.*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, XXXVIII, Roma 1990, pp. 340-347; A. LAURO, *Il cardinale Giovan Battista De Luca. Diritto e riforme nello Stato della Chiesa (1676-1683)*, Napoli 1991; I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'Età Moderna*, Torino 2002 (Il Diritto nella Storia, 9), pp. 297-315.

⁷ I. B. NERI BADIA, *Decisiones et responsa iuris*, I, Florentiae 1769, dec. 51,

giuridici sui quali si fondavano gli antichi assetti collettivi. Del resto le fonti archivistiche, ma anche la lunga serie di rivendicazioni e di processi tra Otto e Novecento testimoniano in modo limpido non solo come gli usi civici continuarono ad essere esercitati abbondantemente nel Granducato mediceo, ma come neppure gli Editti di Pietro Leopoldo valsero effettivamente a sopprimerli.

Per quanto attiene al metodo seguito nell'indagine, dobbiamo considerare che uno studio sugli usi civici può essere affrontato in più modi; può privilegiare aspetti diversi, producendo, di conseguenza, differenti risultati. Se guardiamo tuttavia la materia dal punto di vista storico-giuridico, non possono essere tralasciati alcuni interrogativi e talune questioni, che sono anzitutto di diritto e che finiscono anche con l'imporre dei criteri al metodo di ricerca. In primo luogo è da osservare che la vita dei diritti collettivi in Età moderna si intreccia in modo inestricabile con quella dei Comuni e dei loro organi. Aspetti importanti del nostro tema (soprattutto inerenti alla regolamentazione, amministrazione e disposizione dei beni) non possono essere affrontati senza avere presente il funzionamento del multiforme mondo istituzionale locale. La carenza di studi approfonditi in merito (specialmente per l'Età moderna)⁸ ha reso necessario un allargamento del campo della ricerca ad aspetti distinti, pur se collegati, dall'indagine principale, come il fondamentale momento assembleare rappresentato dai Consigli Generali dei Comuni.

Per quanto concerne l'analisi vera e propria dei diritti collettivi, la natura del sistema giuridico del tardo diritto comune induce necessariamente a tenere presente una pluralità di fonti di produzione del diritto, in quanto esse si intrecciano vicendevolmente, com'è noto, in un rapporto di complementarità, con continui (pur se talvolta taciti), richiami. Bisogna rendere conto di quanto la normativa locale statutaria e quella principesca, la giurisprudenza dei tribunali centrali⁹ e la dottrina del tempo (in special modo quella richiamata dai tribunali senesi, quella 'specialista' della materia e più autorevole) offrivano alla co-

pp. 452-465, ove il giurista sostiene tra l'altro che la propria opinione è conforme ad una consolidata giurisprudenza della Rota senese.

⁸ Alcuni aspetti per l'area maremmana sono colti da D. MARRARA, *Storia istituzionale della Maremma senese. Principi e istituti del governo del territorio grossetano dall'età carolingia all'Unificazione d'Italia*, Siena 1961 (Società Storica Maremmana, Serie Monografie, 1), che fornisce una panoramica istituzionale assai generale.

⁹ La giurisprudenza presa in esame è quella della Rota senese e quella del Magistrato dei *Quattro Conservatori*, assai più abbondante della prima in tema di usi civici, considerato che tale organo era istituzionalmente chiamato a vigilare sui beni di tutte le Comunità dello Stato di Siena.

struzione della disciplina dei diritti collettivi. L'importanza della dottrina è chiara se consideriamo, come sembra ormai oggi pacifico, che anche le normative locali passavano, nel momento della loro redazione scritta, come in quello della loro applicazione giudiziale, attraverso il 'filtro' del diritto comune e quindi dei dottori, pronti questi ultimi, per quanto potevano, a colmare lacune, risolvere contraddizioni, attenuare diversità. Lo studio della dottrina è inoltre utile per avere una visione più organica della disciplina del fenomeno, cosa certo importante se consideriamo la frammentarietà delle normative statutarie. È forse opportuno ricordare, riguardo a questa direzione d'indagine, che lo stato della ricerca sulla scienza giuridica di Età moderna presenta tutt'oggi vaste lacune e molti dei giuristi ai quali abbiamo fatto riferimento sono poco noti. Se a questo aggiungiamo il carattere internazionale della letteratura giuridica nel nostro periodo (significativo, ad esempio, fu l'utilizzo di quella spagnola nella penisola italiana), la perdurante ampiezza della produzione di *consilia* e delle relative raccolte a stampa, si comprende come su questo versante la nostra trattazione possa presentare varie omissioni.

Per quanto concerne gli statuti delle Comunità, fonte di primaria importanza ai nostri fini, si è proceduto ad una consultazione completa di quelli in vigore in Età medicea che ci sono pervenuti. Allo scopo di ricavare alcuni elementi di comparazione si sono consultati anche statuti del vicino Stato della Chiesa, nella consapevolezza (confermata, come vedremo) che l'esperienza, la prassi, la cultura comunali travalicavano sotto molti riguardi i confini degli antichi Stati pre-unitari. Attraverso le *Visite* dei secoli XVI-XVII¹⁰ e altri tipi di documentazione (in parte dell'archivio dei *Quattro Conservatori*, ma anche fiorentina, conservata nel fondo *Mediceo del Principato* dell'Archivio di

¹⁰ Le *visite* di magistrati ed ufficiali governativi, com'è noto, erano un tempo strumenti insostituibili per il governo del territorio, in quanto fornivano al potere centrale, in modo scrupoloso, le più varie informazioni sulle Comunità sottoposte. Oggi esse costituiscono per lo storico una fonte di eccezionale interesse, in quanto, oltre a dare conferma di aspetti conoscibili da altri tipi di documentazione, forniscono, soprattutto per quel che attiene al campo giuridico-istituzionale, un quadro fedele delle prassi locali, di quel che avveniva effettivamente, anche al di fuori o contro la normativa scritta formalmente vigente. Una particolare importanza le *visite* rivestono soprattutto per la descrizione di quegli aspetti tipicamente locali, come appunto gli usi civici o il funzionamento degli organi comunali, sui quali più incideva la consuetudine. Inoltre, al contrario della documentazione comunale (che spesso sottintende certe conoscenze: di situazioni ambientali o sociali, di consuetudini etc.), le relazioni degli inviati governativi non danno quasi niente per scontato, poiché si rivolgono a chi si presume non conosca le varie realtà, e per questo le *visite* sono accessibili in modo chiaro, assai più ad esempio di quanto non siano gli statuti.

Stato di Firenze) si è cercato di integrare, verificare, confrontare le informazioni fornite dagli statuti (compito doveroso, considerato che essi rimasero spesso formalmente in vigore per vari secoli).¹¹

Per quanto riguarda le deliberazioni consiliari comunali, oltre a quelle inserite in appendice agli statuti, ci è stato possibile consultare le raccolte conservate negli archivi storici dei Comuni di Massa Marittima, Arcidosso, Chianciano e Sinalunga. Il lavoro su questo specifico fronte, anche se ha dato varie e precise indicazioni, si è necessariamente fermato ad uno stadio iniziale, poiché un'esplorazione approfondita di questo tipo di documentazione avrebbe richiesto tempi molto lunghi, per la dispersione nel territorio, per lo stato di conservazione, il carattere caotico e la difficile fruibilità. Ma è una strada che può meritare di essere battuta ancora.

In generale, possiamo dire che il confronto tra fonti diverse si è rivelato assai utile a chiarire certi aspetti problematici, poiché il contributo che esso ha dato non è stato soltanto una somma di informazioni, ma è valso invece spesso a chiarire il significato e precisare le caratteristiche giuridiche di certi fenomeni, che rischiavano di rimanere 'appiattiti' e privi di dimensione prospettica se illuminati da un solo tipo di documentazione. L'esperienza giuridica pluriordinamentale, propria, oltre che dell'Età medievale, anche del periodo considerato, imponeva del resto un simile approccio, per non distorcere quella dimensione unitaria del diritto — unità nella molteplicità — che certamente continuava a connotare la cultura giuridica del tempo.¹²

¹¹ Delle *Visite*, sono state consultate quelle di Francesco Rasi del 1572-73, di Cosimo Acciaiuoli del 1592, di Carlo Corbinelli del 1615 e di Bartolomeo Gherardini del 1676-77. Tutti i passi delle ultime due concernenti gli usi civici o aspetti ad essi collegati sono stati trascritti in appendice (pp. 503-596), considerato che (soprattutto la *Visita* Gherardini) sono da quasi tre secoli divenuti dei punti di riferimento irrinunciabili per lo studio e per la prova giudiziale di questi aspetti. Una serie di informazioni sulla *Visita* Gherardini e sul suo Autore sono raccolte da D. RAVA, *Propositi di riforma degli assetti istituzionali a Siena nelle «Visite» di fine Seicento*, in *La Toscana nell'età di Cosimo III*, Atti del Convegno, Pisa - San Domenico di Fiesole 4 giugno 1990, a cura di F. ANGIOLINI, V. BECAGLI, M. VERGA, Firenze 1993, pp. 275-294. Cfr. anche *La Visita Gherardini del 1676-1677 nei sei Capitanati del Senese. Repertorio sistematico degli atti conservati nell'Archivio di Stato di Siena*, Tesi di Laurea di S. PIETRA, Relatore Prof. G. CATONI, Università degli Studi di Siena, Facoltà di Lettere e Filosofia, a. a. 1989-1990, p. 9. La tesi prende in considerazione i Capitanati di Sinalunga, Montalcino, Pienza, Radicofani, Chiusi e Casole d'Elsa, tralasciando quelli della Maremma (Grosseto, Massa Marittima, Sovana e Arcidosso).

¹² L'idea pre-moderna di diritto, come esperienza ordinatrice auto-fondante, è stata illustrata da P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1995, *passim*.

Queste considerazioni metodologiche hanno indotto ad escludere in partenza obiettivi quantitativamente troppo vasti, come il procedere ad una rassegna, un 'censimento', dei diritti collettivi località per località. Ricordiamo anche, per inciso, che nel periodo che consideriamo non era ancora intervenuta la riforma comunitativa leopoldina a semplificare la geografia comunale toscana. In realtà la ricostruzione precisa, accettabilmente rigorosa, dei diritti civici anche per un solo Comune richiede un'indagine dispendiosa di energie e, oltre alla visione della massa di fonti documentarie, presuppone una buona conoscenza del territorio e della sua storia naturale ed economica. Di tale tipo di complesse indagini si occupano, d'altronde, appositi uffici regionali, che affidano la conduzione di procedimenti di istruttoria demaniale (Comune per Comune) a gruppi di persone, che vi lavorano di solito per vari anni.¹³

Pur cercando di avere presente un quadro il più possibile vasto delle normative locali, le singole situazioni sono state, dunque, soltanto richiamate tutte le volte che abbiamo esaminato un aspetto della materia, parallelamente, quando è stato possibile, ad altre fonti (in una sorta di 'confronto incrociato' tra di esse) e nei limiti in cui risultavano utili a far luce su determinati problemi. Occorre inoltre avvertire che le aspirazioni alla completezza sono, nel nostro campo, spesso destinate ad essere frustrate da un'altra circostanza. Oltre alla vastità ed eterogeneità del materiale in cui è possibile reperire informazioni, composto da centinaia, se non migliaia, di pezzi conservati negli Archivi di Stato di Siena, Firenze e Grosseto ed in numerosi

¹³ A riprova di quanto appena detto, sia consentito citare brevemente l'*Introduzione* all'opera *Beni comuni e usi civici nella Toscana tardomedievale. Materiali per una ricerca* (Venezia 1995), curata da M. BICCHIERAI ed edita dalla Giunta Regionale Toscana: «Alcuni anni fa la Regione Toscana - Dipartimento agricoltura e foreste, commissionò ai professori Giovanni Cherubini e Giuliano Pinto una ricerca sul 'regime della proprietà collettiva nei comuni toscani tra il XII e il XVI secolo'; il lavoro doveva essere funzionale alle esigenze dell'Ufficio usi civici e demani collettivi fornendo cenni di conoscenze e indicazioni storico-archivistiche utili per i tecnici impegnati nelle istruttorie demaniali. La ricerca, scartata l'ipotesi, impraticabile, di uno spoglio esaustivo di tutte le fonti disponibili per la definizione delle proprietà collettive nei secoli richiesti, fu organizzata prevedendo la stesura di schede riassuntive e orientative comune per comune. Ogni scheda doveva comprendere indicazioni bibliografiche e archivistiche...» (p. 11). Che è quanto (e tuttavia non è poco) offre tale lavoro, assieme ad un saggio introduttivo di inquadramento soprattutto storico-economico del fenomeno. Gli autori delle schede (Giovanni Cherubini, Giuliano Pinto, Maria Ginatempo e Marco Bicchierai) avvertono inoltre opportunamente che le stesse hanno uno scopo orientativo e che chi vorrà utilizzarle non dovrà limitarsi alle indicazioni fornite.

Archivi storici comunali, c'è il fatto che tali fonti a nostra disposizione non sono la totalità di quelle un tempo esistenti e colgono spesso aspetti di una regolamentazione preesistente di carattere consuetudinario o pattizio, intervenendo su di essa per modificarla, in senso di solito riduttivo.¹⁴ È dunque assai probabile che, anche se fosse possibile esaminare tutti i documenti a cui possiamo attingere, non si potrebbe esaustivamente rendere conto né della molteplicità di situazioni, né del loro processo di trasformazione attraverso il tempo.

Ciò che si è cercato di offrire, in conclusione, è una serie di risposte ad interrogativi di natura giuridica sul fenomeno degli usi civici nella Toscana senese di Età medicea, ossia di che tipo di diritti si trattasse e su cosa si fondassero, a chi spettassero, quale fosse il loro contenuto, su quali beni si esercitassero, come venissero regolamentati e amministrati, come avesse luogo la loro tutela giudiziaria.¹⁵ Questi perlomeno sono gli aspetti sui quali si è inteso incardinare il presente lavoro.

Su varie problematiche, il lettore si renderà conto, ci siamo dovuti avventurare su sentieri poco o per niente battuti dalla storiografia: lì si è dovuto faticare di più e talvolta ci siamo dovuti arrestare e lasciare dei quesiti insoluti o fornire risposte parziali, nell'auspicio che altri possano comunque giovare del nostro contributo. Anche in considerazione di ciò è sembrato opportuno trascrivere una parte della documentazione raccolta, sperando di fornire al lettore qualche punto di riferimento più saldo delle considerazioni di chi scrive.

2. L'ambito geografico della nostra indagine è lo Stato Senese d'Età Moderna.¹⁶ Inserito nel Granducato mediceo come feudo del Princi-

¹⁴ Come ha scritto Jean-Claude Maire Vigueur, «i documenti più ricchi di informazioni sui beni comuni quasi sempre vengono prodotti in concomitanza di conflitti o nei momenti di più forte competizione tra gruppi o enti rivali» (J. C. MAIRE VIGUEUR, *I beni comuni nell'Italia comunale: fonti e studi*, in «Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Age - Temps modernes», 99.2 [1987], p. 554). Sulla continua modificazione nel tempo dei diritti collettivi per mezzo di statuti, patti e transazioni, sentenze dei Conservatori e della Rota, rescritti granducali etc. si veda l'informazione al Principe sui diritti di pascolo della Comunità di Ravi di fine Seicento, trascritta in *Appendice III*, pp. 614-618.

¹⁵ L'attenzione agli aspetti giuridici non ha potuto esimerci da ripetuti incontri con altri ambiti disciplinari, come quelli dell'antropologia, della storia economica, sociale ed agraria, per acquisire elementi utili ad una migliore comprensione e ad un corretto inquadramento storico dell'esperienza giuridica.

¹⁶ Le peculiarità del concetto di *Stato* nel nostro caso (che ne fanno un'esperienza quantomai diversa da quelle degli Stati attuali) emergono bene dall'opera del Mannori appena citata. Su tale ampia questione cfr. anche M. FIORAVANTI, s.v.

pe,¹⁷ tale territorio mantenne, com'è noto, una buona autonomia amministrativa, rimanendo a Siena importanti organi e magistrature, dalla Rota a quelle specificamente preposte al controllo delle Comunità del territorio: in primo luogo, di maggiore interesse per noi, il Magistrato dei *Quattro Conservatori* (ma pensiamo anche ai *Regolatori*, competenti per l'approvazione degli statuti comunali ed altri). Nello Stato Senese si mantennero poi formalmente in vigore gli statuti e i patti che regolavano la vita istituzionale delle Comunità nel periodo di assoggettamento alla Repubblica di Siena e tale continuità (anche se certo non identità e immobilità) ci sembra dunque che giustifichi la scelta dell'ambito territoriale proposto e suggerisca anche un ambito temporale: quello del governo mediceo (1559 - 1737).

I Medici si guardarono, come è stato ribadito dagli studi più recenti,¹⁸ dal creare nette soluzioni di continuità con gli ordinamenti e le istituzioni del Medioevo senese: per quanto concerne il territorio, rimasero i Comuni (dotati di numerosi possedimenti, al pari di confraternite, spedali etc.), rimasero i giurisdicenti locali; rimase sostanzialmente l'assetto agricolo tardomedievale (nel contado cittadino, basato sulla mezzadria, ma in vaste zone sulla pastorizia locale e transumante convivente con un'agricoltura non intensiva); rimase — e rimase di importanza vitale per le finanze pubbliche — la *Dogana dei Paschi*. Così appare più ragionevole ed agevole considerare unitariamente questi 178 anni che non, ad esempio, il secolo XVIII o anche soltanto la seconda metà di esso, per la quale occorrerebbe ugualmente prendere le mosse dall'assetto tradizionale, ma bisognerebbe poi dar subito conto della crisi della transumanza, dell'aboli-

Stato (storia), in *Enciclopedia del diritto*, XLIII, Milano 1990, pp. 708-754; ID., *Stato e costituzione*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. FIORAVANTI, Bari 2002 (Manuali Laterza, 171), pp. 3-36 (in specie pp. 6-14).

¹⁷ I *capitoli* di infeudazione di Siena e del suo Stato a Cosimo furono stipulati il 3 luglio 1557. Su di essi e sulle vicende che portarono alla costituzione del nuovo Vicariato imperiale, nel quadro politico europeo del tempo cfr. D. MARRARA, C. ROSSI, *Lo Stato di Siena tra Impero, Spagna e Principato mediceo (1554-1560). Questioni giuridiche e istituzionali*, in *Toscana e Spagna nell'età moderna e contemporanea*, Pisa 1998 (Studi del Dipartimento di Scienze della Politica dell'Università di Pisa, 6), pp. 5-53. Ricordiamo che con l'istituzione del Vicariato imperiale a favore di Filippo d'Asburgo, con diploma del 30 maggio 1554, si revocò la concessione del titolo vicariale ai supremi magistrati del Comune cittadino fatta da Carlo IV il 26 agosto 1357.

¹⁸ Oltre al già citato volume di Luca Mannori, cfr. M. ASCHERI, *Siena senza indipendenza: Repubblica continua*, in *I Libri dei Leoni. La nobiltà di Siena in età medicea (1557-1737)*, Siena 1996, pp. 11-68; MARRARA, ROSSI, *Lo Stato di Siena...*, p. 13.

zione della *Dogana dei Paschi*, del diffondersi presso la corte lorenese delle idee fisiocratiche e del configurarsi di un nuovo scenario socio-economico e culturale europeo (aumento del prezzo dei cereali etc.), della riforma comunitativa e, soprattutto, delle riforme indirizzate alla creazione di una proprietà terriera privata piena (con la riunione dello *ius pascendi* al dominio del suolo, la vendita dei beni delle comunità etc.) e del dibattito politico, delle proteste, dello scontro di interessi legati a tali riforme.

3. Occorre ancora avvertire del fatto, piuttosto evidente, che nella terminologia della nostra materia regnano confusione ed imprecisione notevoli ed esse rispecchiano e a loro volta alimentano, in una sorta di circolo vizioso, la diversità di costrutti dottrinali. Il problema è, in altre parole, che l'impiego di una diversa terminologia fa tutt'uno con la complessità dell'esperienza storica e non è un dato superficiale e irrilevante. Non sembri dunque ozioso spendere qualche parola su questi aspetti.

L'espressione che avevamo inizialmente privilegiato per designare, nel titolo, l'oggetto di questo studio era quella «diritti reali collettivi» ed era stata scelta, pur nella consapevolezza della sua imperfezione,¹⁹ in primo luogo per la sua ampiezza, poiché è capace di comprendere i vari tipi di *iura in re*, di cui può essere titolare una collettività, intesa come insieme di soggetti appartenenti ad una Comunità più o meno organizzata. Essa è inoltre abbastanza fedele al lessico che troviamo nelle fonti toscane del nostro periodo, dove il linguaggio fa perno sul termine *diritto*, accompagnato dalla specificazione dell'utilità che ne costituisce il contenuto: *ius pascendi*, *ius lignandi*, *ius glandendi*, *ius piscandi* e così via. In un secondo momento, per una esigenza di maggiore comunicabilità con il non specialista, si è scelto invece di adoperare nel titolo il termine «usi civici», oggi più diffuso anche grazie alla legislazione vigente, nella considerazione che, tutto sommato, «usi civici» e «diritti collettivi» possono considerarsi espressioni equivalenti. E come tali le abbiamo adoperate tranquillamente,

¹⁹ In proposito, si ha presente soprattutto l'opinione di Paolo Grossi, che ritiene il termine «diritti reali» troppo improntato in senso romanistico perché possa essere correttamente usato per designare istituti frutto del mondo medievale. «Parlar di *proprietà* e anche di *diritto reale* significa inevitabilmente mettersi dalla parte del soggetto e misurare il mondo giuridico dall'alto della sua testa»: posizione falsante per osservare la reicentrica esperienza medievale. L'Autore suggerisce il termine «situazioni reali», di cui peraltro riconosce il carattere «latissimo» (P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari 1995, pp. 98-99 e 103).

con una certa alternanza, anche nello svolgimento della trattazione, pur se non abbiamo nascosto, qui, di prediligere quella di «diritti collettivi».

Sul rapporto tra i termini «diritti collettivi» ed «usi civici», si è già soffermato Guido Cervati,²⁰ che ha posto in rilievo come tali termini siano andati divenendo sinonimi dopo la legge n°1766 del 1927. Il termine «usi civici»,²¹ che è proprio della tradizione meridionale, ha prevalso sull'altro ed è stato esteso a tutte le situazioni giuridiche analoghe (o quasi) del resto d'Italia. È evidente che l'aggettivo «civico» implica qui il riferimento alla qualità di *civis*, cittadino, membro effettivo della comunità (sia essa città, castello, od altro), condizione richiesta per la titolarità e l'esercizio del diritto. Per il Cervati l'espressione «uso civico» ha il pregio di sottolineare lo stretto legame tra diritto ed utilizzo del bene, che di tale diritto vale a fornire prova; d'altro canto essa ha «il grave torto di confondere la distinzione tra esistenza ed esercizio del diritto»²² e, quel che è peggio, si estese ovunque una denominazione del tutto inconsueta in molte zone d'Italia: «parlare di usi civici e di demanio in luogo di diritti collettivi riuscì incomprensibile in buona parte d'Italia».²³ Anche per Guido Astuti quella di «usi civici» è una denominazione generica, che raggruppa diversi tipi di diritti spettanti a comunità su fondi rustici «che dovrebbero invece essere differenziati e distinti sia per la loro origine e formazione storica, sia per la loro struttura e qualificazione giuridica».²⁴ Solo sotto il profilo economico-agrario (e non sotto quello

²⁰ CERVATI, *Profili storico giuridici...*, in *Comunità di villaggio...*, pp. 31-33.

²¹ Il quale è stato definito recentemente come «orrendo» e come un «calderone privo di significato» da P. GROSSI, *Il problema storico-giuridico della proprietà collettiva in Italia*, in *Demani civici e risorse ambientali*. Atti del Convegno di Viareggio del 5-7 aprile 1991, a cura di F. CARLETTI, Napoli 1993, p. 6. Anche Alberto Germanò, in uno dei suoi più recenti scritti, ribadisce la convinzione che l'espressione «usi civici» sia «inadeguata e perciò fuorviante e, quindi, non corretta» (A. GERMANÒ, s.v. *Usi civici*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, sez. civ., XIX, Torino 1999, p. 535).

²² CERVATI, *Profili storico giuridici...*, in *Comunità di villaggio...*, p. 31.

²³ *Ibid.* Inutilmente, come nota il Cervati, tentò di opporsi al prevalere del termine «usi civici» Vittorio Scialoja, che preferiva il termine «diritti promiscui» (CERVATI, *Profili storico giuridici...*, in *Comunità di villaggio...*, p. 32). Anche il Leicht riteneva la locuzione «usi civici» troppo improntata alla realtà dell'Italia meridionale e preferiva parlare, a proposito dei pascoli, di «compascui vicinali» (P. S. LEICHT, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato. Parte seconda: diritti reali e di successione*, Milano 1960, p. 34).

²⁴ G. ASTUTI, *Aspetti e problemi del riordinamento degli usi civici in Italia (1954)*, in «Rivista di diritto agrario», 33 (1954), p. 34 (= *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*. Raccolta di scritti, a cura di G. DIURNI, II, Napoli

giuridico) si può individuare, per l'Astuti, un *trait d'union* tra le varie esperienze, costituito dalle medesime esigenze socio-produttive, riscontrabili in ogni tempo presso comunità di analogo grado di organizzazione e sviluppo.²⁵ Non tutti, d'altronde, ravvisano nelle due espressioni verbali (*diritti collettivi* e *usi civici*) una sostanziale differenza.²⁶ E va rilevato che, nella dottrina attuale, vari Autori, pur considerando il carattere lato e di comodo della nozione di «uso civico», ritengono nondimeno che essa possa essere proficuamente mantenuta per caratterizzare il fenomeno in via generale.²⁷

Comunque sia, per quanto attiene alla nostra indagine, dobbiamo rilevare che le fonti (dagli statuti alle relazioni dei funzionari) parlano generalmente di *diritti*, come abbiamo già detto. In Toscana il termine *usi* era un termine tecnico per indicare un particolare tipo di pascolo a bandita, ma non è sinonimo di *usi civici*. È vero, tuttavia, che talvolta si fa riferimento all'*uso di far legna*, etc., ma in questo caso non mi sembra da intendere in un particolare senso tecnico, piuttosto come semplice sinonimo di usanza, consuetudine. Il termine *uso civico* si trova impiegato, non tanto dagli amministratori locali o dai funzionari, ma dai giuristi toscani di diritto comune,²⁸ che lo mutuavano dalla dottrina di autori del Regno di Napoli e dello Stato Pontificio, come il Capobianco o il De Luca.²⁹ Nelle Comunità rurali del Senese, all'interno di uno Stato tradizionalmente 'cittadino', il termine *cives* aveva un significato preciso, stando ad indicare coloro che godevano di un particolare *status* giuridico, mentre gli appartenenti alle *Terre* del territorio sottoposto erano quasi sempre designati col nome di *terrazzani* o *terrieri*. Può darsi, ma è solo una mia illazione, che una simile importante distinzione abbia scongiurato di ricorrere

1984 [Ius nostrum. Studi e testi pubblicati dall'Istituto di Storia del diritto italiano dell'Università di Roma, II serie, I.II], p. 1153).

²⁵ Il termine «usi civici» non soddisfaceva, per la sua genericità, neppure Massimo Severo Giannini, poiché tutti i diritti collettivi di uso (come ad esempio, quello di transito), sarebbero a rigore usi civici, cfr. M. S. GIANNINI, *I beni pubblici. Dispense delle lezioni del Corso di Diritto Amministrativo tenute nell'anno accademico 1962-63*, Roma 1963, p. 162. I diritti di uso pubblico si distinguono principalmente dal nostro tipo di diritti perché non comportano la partecipazione ai prodotti del bene immobile gravato.

²⁶ Cfr. ad es. L. OLIVETI, *Le terre di uso civico. Conoscenza storica e gestione*, in «Amiata. Storia e territorio», 3.7 (1990), p. 59.

²⁷ Cfr. ad es. L. FULCINITI, *I beni d'uso civico*, Padova 1990, pp. 28-29.

²⁸ Un esempio si ha nel parere del Neri Badia già citato, che avremo occasione di esaminare da vicino (*infra*, pp. 176-181).

²⁹ Sugli usi civici nel Meridione d'obbligo è il rinvio a G. I. CASSANDRO, *Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale*, Bari 1943 (Biblioteca di cultura moderna).

al termine *cittadino* per indicare ciò che spettava ai membri delle Comunità del territorio, onde evitare confusione e malintesi.

Con l'aggettivo «collettivi» ci si riferisce, nella prevalente storiografia, alla collettività intesa però non in senso generico e indifferenziato, ma in senso specifico, vale a dire all'insieme dei membri effettivi di una Comunità, titolari di uno *status* giuridico determinato. In genere, come vedremo, esso comprendeva tanto gli *originari* del luogo, quanto gli abitanti residenti da un certo tempo, prescritto dagli statuti, ed ammessi dal Consiglio della Comunità. «Collettivo», dunque, nel senso di appartenenza ad una individuata collettività locale. La precisazione è necessaria perché taluni, e forse a ragione, hanno preferito il termine «comunitario», riferendo «collettivo» a quelle situazioni, senz'altro diverse, determinate da riforme di tipo marxista, come già nei Paesi comunisti.³⁰ Ribadiamo, a scanso di equivoci, che il termine «collettivo» sarà da noi utilizzato come sinonimo di «comunitario».

Anche l'aggettivo «comune» necessita di una precisazione, in quanto può essere usato nel senso di «comune a tutti», possibile oggetto di utilizzo o appercezione da parte della generalità degli uomini (come è per le *res nullius*), oppure in riferimento ad uno specifico e determinato gruppo sociale, nel qual caso diviene sinonimo di «civico», «comunitario», o «collettivo» nel senso sopra detto.

L'espressione «proprietà collettiva», invece, pur se è andata assumendo nel diritto oggi vigente un significato tecnico preciso, si trova spesso adoperata in storiografia con una accezione molto lata, capace di comprendere situazioni differenziate, tutte riconducibili a grandi linee entro il grande alveo del collettivismo agrario.³¹ Secondo Paolo

³⁰ Tale distinzione terminologica è accolta nel Glossario giuridico delle Nazioni Unite sulla riforma agraria. Cfr. E. ROMAGNOLI, *Le comunioni familiari montane: natura privata e interesse pubblico*, in *Comunità di villaggio...*, p. 138.

³¹ Costituiscono proprietà collettive le terre della cerchia di famiglie originarie di certe realtà del nord Italia (come le Regole venete e trentine o le Consorzerie valdostane) ed i *demani civici* o *collettivi*, cioè quei beni di proprietà della popolazione (*uti singuli, uti cives*) di un Comune o di una frazione. Il Comune, ente giuridico, formalmente intestatario della proprietà, si reputa avere in questi casi solo una funzione di rappresentanza della collettività titolare. Si distinguono dunque tali beni da quelli propriamente *comunali*, cioè quelli di proprietà del Comune come ente giuridico che, com'è noto, si distinguono a loro volta in *comunali-demaniali* (di proprietà pubblica del Comune e inalienabili, inusucapibili, ed inespropriabili) e *comunali-patrimoniali* (i quali possono essere *indisponibili*, ossia vincolati ad una specifica destinazione di utilità pubblica, e *disponibili*). Dalle proprietà collettive il diritto vigente distingue nettamente gli *usi civici in senso stretto*, meri diritti reali *in re aliena*, destinati alla liquidazione ed even-

Grossi, ad esempio, «fan parte di una nozione lata ma corretta di proprietà collettiva sia comunioni che hanno ad oggetto una ‘servitù’ di pascere, di seminare, di spigolare, di legnare e via dicendo con un contenuto diventato nel tempo — per fattori esterni e contingenti — ridotto o addirittura ridottissimo di godimento del bene, od altre che costituiscono effettivi condominii con la totalità del godimento dei fondi e l’organizzazione agro-silvo-pastorale nelle mani dei condomini».³²

Anche i vari diritti collettivi di pascolo, legnatico etc. che si trovano nel Senese di Età moderna potrebbero dunque farsi rientrare in questa larga nozione di proprietà collettiva, purché si rimanga avvertiti dei suoi limiti.³³

Non troviamo invece nelle fonti toscane l’uso di termini tipici capaci di comprendere in un’accezione sintetica il godimento delle varie *utilitates*, come ad esempio il *vagantivo* lombardo e veneto, che

tualmente (ricorrendo certe condizioni) ad essere trasformati in parte in *demanio civico*.

³² P. GROSSI, *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano 1992 (Biblioteca per la storia del pensiero giuridico moderno, 41), p. 732. In un altro passo l’Autore afferma: «presso di noi, in Italia — particolarmente dopo la legge del 1927 — ‘proprietà collettiva’ è un contenitore affatto slabbrato con un’ampiezza che va dall’uso civico alla proprietà comune e si presenta pertanto come un termine sottoposto a un uso anfibologico se non addirittura plurisenso segnando una non sempre corretta osmosi fra strutture relativamente accomunabili» (*ibid.*, p. 697).

³³ Sulla questione, invero non semplice, della configurabilità delle nostre situazioni come proprietà collettive torneremo più avanti (pp. 27-51). È forse preferibile, perché più consono alla cultura giuridica del tempo, il termine «dominium», che non «proprietas», considerando che i giuristi medievali riservavano il termine «propriarius» al titolare del dominio diretto (*infra*, pp. 114-118), e solo in seguito (ad es. con Dumoulin, con Pothier) la dottrina di Età moderna giunse ad indicare come proprietario il titolare di un dominio utile. Nel tardo diritto romano «proprietas» equivaleva grossomodo a «dominium», anche se tale termine veniva spesso adoperato, in un senso più specifico, per designare il dominio di un bene gravato da usufrutto. Su questi aspetti del diritto romano, cfr. B. BRUGI, *Della proprietà*, in *Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza*, a cura di P. DEL GIUDICE, B. BRUGI, IV.1, Napoli-Torino, 1918, p. 20; V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano. Lezioni ordinate, curate, edite da P. BONFANTE*, I, Roma 1933, pp. 256-258. In quest’opera (pp. 255-303) l’Autore offre anche una rassegna delle definizioni di proprietà che si sono date dall’Età antica fino a quella contemporanea. Sono comunque da tenere presenti le recenti considerazioni di Paolo Grossi, che invitano alla prudenza nella valutazione dei termini con cui si sono di volta in volta indicate le situazioni reali. Cfr. P. GROSSI, s.v. *Proprietà (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVII, Milano 1988, pp. 226 e 335.

indica il diritto di vagare su un territorio per raccogliere prodotti spontanei della terra, per cacciare o pescare, o come l'*ademprivio* in Sardegna, anch'esso comprendente una serie di attività.³⁴

Il termine «servitù» in senso odierno indica, com'è noto, un peso imposto a un fondo a vantaggio di un altro fondo, e dunque come tale è inidoneo a qualificare i diritti collettivi. Occorre tuttavia considerare che a partire dal Medioevo si finì per indicare genericamente col termine «servitù» anche i vincoli posti su un fondo a vantaggio di persone,³⁵ ed è significativo che anche giuristi espertissimi della materia, come lo stesso De Luca, includessero concettualmente i diritti collettivi tra le servitù, salvo poi effettuare le debite precisazioni e distinzioni. In proposito si può cogliere con immediatezza tutto il peso esercitato sui giuristi dalle categorie romanistiche nel lavoro di interpretazione e sistemazione dogmatica dei diritti particolari, su cui torneremo a soffermarci.³⁶ È da notare che pure gli editti di Pietro Leopoldo parlavano di «servitù» di pascolo, legnatico etc.

Per quanto riguarda il Comune, occorre precisare che nelle fonti senesi relative al periodo esaminato, esso si trova spesso indicato col termine *Comunità*, che evoca efficacemente la vera essenza del piccolo Comune. Ma non c'è dubbio che con tale vocabolo ci si intendesse riferire anche al Comune-persona giuridica,³⁷ alla stregua di come in dottrina veniva adoperato il termine *universitas*.³⁸ Ritengo

³⁴ In Liguria con il termine *comunaglie* si comprendevano una serie di situazioni (prati, boschi, paludi, brughiere etc.) caratterizzate dal comune godimento. Cfr. O. RAGGIO, *Forme e pratiche di appropriazione delle risorse. Casi di usurpazione delle comunaglie in Liguria*, in «Quaderni storici», 79 (1992), p. 136.

³⁵ Cfr. F. FERRARA, *Diritto di macchiatico e superficie*, in «Il Foro italiano», 54 (1929), pp. 1042-1043. Cfr. *infra*, pp. 43-47.

³⁶ Cfr. *infra*, pp. 26-27.

³⁷ Gli aggettivi *comunale* e *comunitativo*, riferiti alla realtà toscana, devono dunque ritenersi sinonimi.

³⁸ Ma già Bartolo, del resto, affermava (nel *Tractatus super constitutione 'Ad reprimendum'*) che «*communitas est nomen generale pertinens ad universitatem civitatis, castris et villarum et cuiuslibet municipii*» (citato da L. MANNORI, *Introduzione* al volume *Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi*. Atti del Convegno «Comunità e poteri centrali negli antichi Stati italiani» [28-29 giugno 1996], Napoli 1997, p. 13). La definizione bartoliana venne spesso ripresa alla lettera dai giuristi del nostro periodo, come D. TUSCHUS (D. TOSCHI), *Practicarum conclusionum iuris... tomus primus*, Lugduni 1634 [I ed. Romae 1605-8], litt. C, concl. 543, p. 577, n° 1. Sulle difficoltà di definire concettualmente l'ambito della «comunità» in storiografia, cfr. G. TOCCI, *Le comunità in età moderna. Problemi storiografici e prospettive di ricerca*, Roma 1997, pp. 88-89. Sui vari profili del problematico concetto di *universitas*, si veda P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in*

dunque sia da considerare errata l'opinione di coloro che interpretano questi termini come indicanti semplicemente e solamente la collettività, intesa come l'insieme degli abitanti sprovvisto di personalità giuridica.³⁹

Sul significato dei molti termini tecnici relativi ai pascoli, come *Dogana*, *bandita*, pascolo *promiscuo*, *reciproco* etc., ci soffermeremo più avanti, nel capitolo III. Possiamo semmai qui richiamare l'attenzione su come la locuzione *proprietà privata*, ma anche quelle di *bandita*, *riserva* e simili implicino un'idea di esclusione o limitazione dell'utilizzo collettivo, in virtù appunto di una *privazione* legittima a beneficio del singolo o in virtù di un comando (*bannum*) impartito da un'autorità pubblica.

Ciò può essere inteso come un significativo indizio della preesistenza, in molti casi, di forme collettivistiche rispetto alla proprietà individuale: un aspetto che subito passiamo ad esaminare in apertura del prossimo capitolo.

Europa, I: *Dalla civiltà comunale al Settecento*, Bari 1999, pp. 9-13. Sull'impiego del termine *universitas* nel Regno di Sicilia cfr. F. CALASSO, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale. Parte prima: le basi storiche. Le libertà cittadine dalla fondazione del Regno all'epoca degli statuti*, Roma 1929 (Biblioteca della Rivista di storia del diritto italiano, 3), pp. 191 e 268.

³⁹ Torneremo più diffusamente sul punto nel cap. I, § 7 (pp. 96-103), analizzando il rapporto tra Comune e collettività locale. Ad esso rimandiamo anche per la precisazione di vari termini tecnici concernenti i membri delle comunità, come *terrazzani*, *terrieri*, *originari*, *naturali*, *continui abitatori*, *aggregati* etc. (pp. 67-70).